

colleghi che hanno or ora parlato; ed in prova io avevo consentito all'onorevole Rampoldi di portare la sua mozione alla Camera, non per risolverla in sede di discussione di questa legge, ma solo per prender nota delle sue raccomandazioni e trattarne in una proposta di legge che la Camera vorrà discutere. Certo che non è lecito ad uno Stato civile di assistere indifferente alla penosa condizione di insegnanti che dopo 15 e 20 anni si trovino nell'assoluta impossibilità di vivere, quando la vecchiezza incalza e quando precisamente non hanno nessuna maniera di procurarsi il puro necessario per la loro esistenza. È cosa questa cui si deve provvedere; e per parte mia, prometto che vi si provvederà o nel disegno di legge sullo stato economico degli insegnanti secondari, che presenterò fra giorni, (*Approvazioni*) oppure in una legge speciale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rampoldi ed Alessio saranno paghi di queste dichiarazioni; delle quali ringrazio anch'io il ministro.

L'onorevole Buccelli non insiste nella sua aggiunta.

La Commissione, d'accordo col ministro, propone che a questo articolo 13 si aggiunga, come ultimo capoverso, la proposta degli onorevoli Cornaggia e Cortese (il quale è presidente della Commissione (*Siride*) che suona così: « Il concorso per i posti vacanti in un istituto pareggiato può anche essere ristretto ai soli professori che insegnano in altri istituti mantenuti dalla medesima amministrazione ».

Però Commissione e ministro (l'onorevole Cornaggia stia attento) aggiungono questa frase: « secondo le norme da stabilirsi con regolamento ».

CORNAGGIA. Accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 13 (già 15), con le aggiunte che ho lette testè.

(È approvato).

Articolo 14, che corrisponde al 16 precedente:

« È istituita nel Consiglio superiore della pubblica istruzione una sezione per l'insegnamento medio e normale, composta di otto membri, i quali, con parziale deroga alla legge 17 febbraio 1881, n. 51, saranno:

1° un preside o direttore e due professori titolari da almeno sette anni di scuole medie e normali governative; un preside o direttore o un professore titolare da almeno sette anni delle scuole medie o normali pareggiate. Essi saranno eletti rispettivamente

nelle forme che verranno determinate nel regolamento, da tutti i capi d'istituti e dagli insegnanti dei due ordini di scuole;

2° quattro professori, nominati con decreto reale su proposta del ministro della pubblica istruzione, nelle seguenti categorie: due della Facoltà di filosofia e lettere; uno della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, e uno della Facoltà di giurisprudenza. Questi saranno scelti fra i componenti il Consiglio superiore.

Ai componenti la sezione si applica l'articolo 5 della legge 17 febbraio 1881, n. 51.

Alle adunanze della sezione interverrà con voto consultivo il capo di servizio dell'amministrazione centrale per gli affari di sua competenza. Un impiegato del Ministero farà da segretario della sezione ».

Avverto che su questo articolo non erano stati proposti emendamenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Squitti.

SQUITTI. Onorevoli colleghi, questo articolo è d'un'importanza molto maggiore di quella che appaia. Approvo il concetto che lo anima: e cioè, che il Consiglio superiore debba essere riformato con criteri moderni. L'articolo stesso introduce nel Consiglio superiore rappresentanti delle scuole medie; ed è bene che questi vi siano. A poco a poco, vi saranno introdotti anche i rappresentanti di altri rami d'insegnamento, che ancora non hanno voce nel più alto consesso della pubblica istruzione. Però, non parmi ragionevole il modo onde l'articolo è redatto: poichè esso, così com'è, si presta ad interpretazioni varie; e credo che ministro e Commissione sull'articolo stesso debbano ritornare, per renderlo d'una forma molto più chiara. Domando: il numero attuale di 32 consiglieri sarà mantenuto, o no, dopo questa riforma? Dall'articolo non si può chiaramente desumere. (*Interruzioni*). Sì, soltanto per quelli, che l'hanno fatto e studiato, ma non per gli altri! « È istituita nel Consiglio superiore della istruzione una sezione per l'insegnamento medio, composta di otto membri i quali, con parziale deroga alla legge 17 febbraio 1881, saranno: 1° un presidente o direttore, ecc., ecc. » Questo che cosa significa? Che il numero deve rimanere di trentadue? Quattro saranno professori di scuole medie, e quattro gli appartenenti a tre Facoltà. Non so invece se nell'idea della Commissione e del ministro (ed è perciò che domando chiarimenti) ci sia questo: che il numero dei consiglieri debba rimanere di trentadue o debba essere portato a trentasei; poichè la seconda parte,